

## UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

1. Gli sviluppi degli scenari di guerra e la riduzione dei territori sottoposti al controllo dell'ISIL comportano il rischio di consistenti afflussi verso i paesi occidentali di terroristi “combattenti di ritorno”, addestrati all'uso delle armi, radicalizzati e difficili da monitorare negli spostamenti. “*Returnees*” possono fornire supporto, logistico o esecutivo, a iniziative terroristiche in Europa e contribuire, nei paesi di destinazione, alla formazione e all'organizzazione di cellule locali e di reti transnazionali.

Gli organismi internazionali sono costantemente impegnati ad approfondire le modalità di finanziamento e di trasferimento dei fondi dell'ISIL<sup>1</sup> e a favorire lo scambio di informazioni per l'individuazione di indicatori e per l'approfondimento di casi concreti<sup>2</sup>. Crescente attenzione è rivolta ai nuovi rischi determinati dal fenomeno dei combattenti di ritorno e all'individuazione dei comportamenti finanziari associati alla loro operatività.

Nel recente vertice di Amburgo i leader del G20 hanno adottato il piano d'azione sulla lotta al terrorismo<sup>3</sup> che, tra l'altro, invita ad adottare misure per fare fronte all'evoluzione della minaccia dei combattenti terroristi di ritorno in patria.

Le iniziative in ambito europeo si inquadrano nel Piano d'Azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo del febbraio 2016<sup>4</sup> e nell'Agenda Europea sulla Sicurezza<sup>5</sup>.

Con la Comunicazione del 18 aprile 2016 la UIF ha fornito agli operatori indicazioni su fattori di rischio ed elementi di anomalia riconducibili al finanziamento dell'ISIL e dei *foreign terrorist fighter*.

Tenendo conto del possibile intensificarsi dei flussi di *returnees* e del delinearsi di nuove minacce di azioni terroristiche, si richiama la massima attenzione su quanto riportato in detta Comunicazione e si forniscono di seguito elementi integrativi della medesima volti a favorire l'individuazione e la segnalazione di attività finanziarie riconducibili al supporto di terroristi che rientrano dalle zone di conflitto, si insediano nel territorio nazionale, organizzano attività di proselitismo o iniziative violente. Tali indicazioni si basano su elementi acquisiti attraverso l'analisi di segnalazioni di operazioni sospette, sulle evidenze raccolte e approfondite nelle sedi internazionali competenti, sul confronto con esperienze di controparti estere.

---

<sup>1</sup> Le analisi sviluppate dal GAFI indicano che l'ISIL continua a ricavare proventi dal commercio e dal contrabbando di petrolio, dal traffico di beni di interesse culturale e archeologico, dai sequestri di persona. Per l'acquisizione e il trasferimento di fondi, l'ISIL si avvale del contante (significative sono ad esempio le attività di prelevamento nelle zone limitrofe alle aree di conflitto e l'utilizzo di corrieri per il trasporto di contante) e di operatori che prestano servizi di rimesse di denaro.

<sup>2</sup> Il Gruppo Egmont delle *Financial Intelligence Unit*, nell'ambito dell'ISIL Project, è impegnato a favorire lo scambio multilaterale tra FIU di informazioni ed esperienze su soggetti e attività d'interesse; la condivisione di *intelligence* consente di individuare e aggiornare i fattori di anomalia rilevanti.

<sup>3</sup> <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/07-g20-counter-terrorism/>.

<sup>4</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050>.

<sup>5</sup> E' stata pubblicata a luglio 2017 la Nona Relazione sui progressi compiuti per la sua attuazione (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0407>).

2. Si rammenta anzitutto la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle “liste” delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ai fini dell’applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007.

La disponibilità da parte dell’ISIL di documenti rubati, alterati o contraffatti rende necessario valutare in modo approfondito, nelle diverse fasi dell’adeguata verifica della clientela, eventuali elementi che possano far dubitare dell’autenticità della documentazione presentata.

Massima attenzione andrà rivolta all’operatività di soggetti collegati a persone coinvolte in procedimenti o indagini per fatti di terrorismo da vincoli di parentela, affinità, convivenza o da altre connessioni note.

Specifico rilievo può assumere l’improvvisa riattivazione da parte del cliente di rapporti finanziari a lungo mantenuti inattivi, soprattutto se realizzata tramite operatività in contante (in particolare in dollari o altra valuta estera) o mediante trasferimenti di fondi (anche con modalità “*on-line*”), in presenza di elementi che possano ricollegare tali trasferimenti a paesi o aree a rischio geografico. In questo ambito, va considerata anche la riattivazione di carte di pagamento o la richiesta di nuove carte, specie se utilizzate per prelievi di contante presso sportelli automatici.

Ripetuti trasferimenti di fondi con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico ovvero con soggetti ricorrenti stabiliti in altri paesi, anche europei, vanno rilevati quando sono motivati da causali del tutto generiche o poco chiare o sono collegati a versamenti o prelievi di contante e presentano elementi soggettivi di rischio. In tale specifico ambito vanno inoltre analizzate le transazioni con organizzazioni non lucrative o soggetti notoriamente legati a fenomeni di estremismo e radicalizzazione.

Occorre valutare attentamente i bonifici incoerenti con l’attività svolta dal cliente e il suo profilo soggettivo disposti dal medesimo conto corrente a favore di una pluralità di soggetti ovvero ordinati da più soggetti a favore del medesimo conto, specie se in presenza di fattori di collegamento con paesi o aree a rischio geografico. Vanno altresì approfondite le operazioni ricorrenti di ricarica di carte prepagate ricevute o eseguite con trasferimenti effettuati da o verso dette aree, soprattutto se seguite da prelievi in contante. Più in generale rilevano contestuali e intense operazioni di accredito e addebito effettuate con carte di pagamento e non adeguatamente giustificate<sup>6</sup>.

Gli operatori del comparto dei *money transfer*<sup>7</sup> sono chiamati a monitorare, oltre alle operazioni di trasferimento di fondi da e verso Paesi e aree a rischio, quelle effettuate all’interno del nostro Paese o dell’Unione Europea con controparti ricorrenti e senza alcuna giustificazione.

Trasferimenti di fondi dalle aree di conflitto potrebbero essere realizzati attraverso l’intermediazione di fatto di soggetti stabiliti in Siria e Iraq, i quali, avvalendosi di controparti operanti nei Paesi limitrofi, possono agevolare l’accesso dell’ISIL al sistema finanziario internazionale. In tale quadro massima attenzione andrà prestata all’operatività che transita sui conti di corrispondenza e i rapporti assimilabili con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico.

Quando si dispone di informazioni tali da ritenere che il cliente stia effettuando operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall’estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro, è necessario approfondire comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall’articolo 3 del d.lgs. n. 195/2008.

Va altresì considerato con attenzione, tenendo conto del profilo soggettivo del cliente, il ricorso a finanziamenti al consumo o a prestiti richiesti per generiche esigenze di liquidità o comunque non

---

<sup>6</sup> In tale ambito si richiamano gli elementi di anomalia individuati nello schema sull’operatività con carte di pagamento diffuso dalla UIF con Comunicazione del 18 febbraio 2014.

<sup>7</sup> Il ricorso ai *money transfer* per operazioni di finanziamento del terrorismo è confermato dalla relazione della Commissione Europea pubblicata il 26 giugno 2017, in esito alla valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relative attività transfrontaliere (cfr. <http://ec.europa.eu/newsroom/just/it>).

finalizzati all'acquisto di specifici beni o servizi, in particolare laddove vengano immediatamente monetizzati e in caso di mancato pagamento delle rate.

Nelle richiamate valutazioni del rischio geografico devono essere tenuti in considerazione: i paesi e le aree di conflitto, le zone limitrofe e di transito; i paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche; le giurisdizioni caratterizzate da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo<sup>8</sup>.

Gli elementi informativi necessari per la tempestiva individuazione dei comportamenti richiamati devono essere resi prontamente disponibili all'interno dell'organizzazione aziendale, specie se questa è articolata su più unità o dislocata in diversi paesi. In presenza di attività che interessano più intermediari o soggetti obbligati (ad esempio, nel caso di trasferimenti di fondi), è importante assicurare la condivisione trasversale delle informazioni sulle minacce rilevate, in linea con le previsioni di cui all'art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007.

3. L'esame delle segnalazioni di operazioni sospette conferma che il personale degli intermediari addetto ai rapporti con il pubblico, se opportunamente sensibilizzato, svolge un ruolo essenziale nella rilevazione di comportamenti della clientela indicativi di una loro radicalizzazione religiosa, consentendo di contestualizzare con maggiore accuratezza gli elementi di anomalia riconducibili a possibili casi di finanziamento del terrorismo.

La quotidiana e scrupolosa applicazione dei presidi di prevenzione del finanziamento del terrorismo può fornire un contributo prezioso alla sicurezza dei cittadini a fronte di azioni sempre più violente e indiscriminate, ma esige una "sensibilità" amplificata e il massimo impegno di ognuno nella pronta intercettazione di possibili condotte della specie.

\*\*\*

Gli elementi riportati nella presente comunicazione hanno natura esemplificativa e, singolarmente considerati, non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza rende necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti, specie quelli relativi al profilo soggettivo del cliente e al rischio geografico.

Eventuali operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo vanno segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando il fenomeno nell'apposita sezione, in conformità di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, avranno cura di sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette, diffondendo opportune indicazioni.

---

<sup>8</sup> Per la valutazione del rischio geografico connesso al ruolo di paesi caratterizzati da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo e nella relativa efficacia assumono rilievo, oltre alla lista dei Paesi ad alto rischio individuata dalla Commissione Europea nel Regolamento delegato UE 2016/1675 del 14 luglio 2016, i risultati delle valutazioni condotte dal GAFI sugli ordinamenti nazionali nell'ambito del Quarto Round di valutazioni e consultabili all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/4th-Round-Ratings.pdf>.